



Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

oo *** oo

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 IN DATA 29.09.2008.

SOMMARIO

SEZIONE I.....	3
PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1- Oggetto.....	3
SEZIONE II.....	3
FORME ASSOCIATIVE	3
Articolo 2 - Associazioni, comitati e gruppi.....	3
Articolo 3 - Albo comunale delle forme associative	3
Articolo 4 ~ Incentivazione alle forme associative.....	4
Articolo 5 - Consulta dell'associazionismo.....	4
SEZIONE III.....	5
ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE.....	5
Articolo 6 - Istanze e petizioni e proposte.....	5
Articolo 9 – Proposte.....	6
SEZIONE IV.....	7
REFERENDUM	7
Articolo 10 - Materie.....	7
Articolo 11 - Soggetti promotori del Referendum.....	7
Articolo 12 - Comitato Promotore Referendum.....	7
Articolo 13 - Promozione di Referendum.....	7
Articolo 14 - Raccolta firme	8
Articolo 15 - Verifica delle firme.....	8
Articolo 16 – Indizione.....	9
Articolo 17 – Pubblicità	9
Articolo 18 – Propaganda.....	9
Articolo 19 – Sedi.....	10
Articolo 20 -- Svolgimento delle operazioni di voto.....	10
Articolo 21 - Ufficio per il Referendum.....	10
Articolo 22 - Verifica dei risultati	11
Articolo 23 – Validità	11
Articolo 24 - Rinvio.....	11
Articolo 25 - Entrata in vigore	11
Articolo 26 - Pubblicità del Regolamento.....	11

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i sotto indicati istituti della partecipazione popolari, previsti dal Titolo II[^] - Capi I, II e III del vigente Statuto Comunale di Torre di Mosto, nel rispetto delle disposizioni statutarie medesime e della normativa vigente in materia:
 - Forme associative;
 - Consulte dell'associazionismo;
 - Istanze, petizioni e proposte;
 - Referendum.

SEZIONE II

FORME ASSOCIATIVE

Articolo 2 - Associazioni, comitati e gruppi.

1. Le forme associative finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, ivi compresi associazioni non riconosciute, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi non individuali, questi ultimi composti, mediante sottoscrizione, da non meno di 25 (Venticinque) persone, possono esercitare diritti di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale nonché ad interventi nel procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dall'articolo 56 dello statuto comunale di Torre di Mosto, nelle forme comunque previste e disciplinate dallo specifico regolamento comunale in materia di accesso e partecipazione ai procedimenti amministrativi.
2. Tali forme associative devono comunque assicurare, così come prescritto dall'articolo 60, comma 2, del vigente statuto comunale, la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune come esplicitati dall'articolo 2 dello stesso Statuto con particolare riferimento alla rappresentatività degli interessi dei cittadini, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di ogni loro decisione.
3. Le forme associative possono essere invitate a partecipare ai consigli comunali "aperti", secondo quanto disposto dall'articolo 48 del vigente regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti e possono chiedere di essere sentite dagli organismi comunali competenti circa l'adozione di provvedimenti o lo svolgimento di iniziative riguardanti materie rientranti nella loro attività.

Articolo 3 - Albo comunale delle forme associative

1. Il Settore competente cura la tenuta dell'Albo comunale delle forme associative di cui all'articolo 60, comma 2 dello Statuto comunale, al quale possono iscriversi le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune di Torre di Mosto, indicando il settore di attività e le finalità perseguite.
2. Il Responsabile del predetto Settore, previa deliberazione della Giunta comunale, procede all'iscrizione, a seguito di richiesta in carta libera corredata dal testo dello Statuto o di altro

documento programmatico e dell'indicazione della relativa composizione degli organi di rappresentanza, sul a base dell'istruttoria del responsabile/i del Settore/i interessato/i per materia all'attività svolta dalle forme associative richiedenti.

3. L'iscrizione all'albo comunale delle forme associative ha durata di cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovabile, per analogo periodo, sulla base di apposita verifica del permanere dei requisiti originari di iscrizione, da parte del responsabile del settore competente e relativa presa d'atto da parte della Giunta comunale, salvo rinuncia da parte delle forme associative o revoca da parte della Giunta comunale. Le forme associative devono tempestivamente comunicare le variazioni intervenute nello Statuto, nei documenti programmatici e nella composizione degli organi di rappresentanza. Qualora dalla documentazione pervenuta o attività svolta risulti il venir meno delle condizioni che legittimano l'iscrizione all'albo, il responsabile del competente Settore, secondo il precedente comma 2, dispone, previa presa d'atto della Giunta comunale, la revoca della iscrizione. La cancellazione dall'Albo comunale a seguito di rinuncia o revoca è effettuata tempestivamente e comunicata ai soggetti interessati a cura del responsabile del Settore competente alla tenuta dell'albo stesso.
4. In tutti i casi di cancellazione dell'iscrizione, la medesima può essere nuovamente richiesta, qualora vengano meno le motivazioni che hanno giustificato la cancellazione stessa.

Articolo 4 ~ Incentivazione alle forme associative.

1. Le modalità di erogazione delle incentivazioni alle forme associative **sono** previste dall'articolo 63, comma 1 del vigente Statuto comunale.

Articolo 5 - Consulta dell'associazionismo.

1. I rappresentanti delle associazioni e delle altre libere forme associative iscritte all'Albo di cui al precedente articolo 2, costituiscono la Consulta dell'Associazionismo ai sensi e per le finalità dell'articolo 64 dello Statuto comunale.
2. Partecipano alla Consulta, attraverso un loro rappresentante, anche gli enti, le organizzazioni sindacali, di categoria, professionali e delle cooperative maggiormente rappresentative operanti in sede locale.
3. La costituzione della Consulta deve essere effettuata, di norma, entro centottanta (180) giorni dall'insediamento di ogni nuova amministrazione comunale a seguito di elezioni amministrative locali. Essa deve essere preceduta da idonee forme di pubblicità nel sito web del Comune e nei principali luoghi pubblici del Comune, tali da consentire a tutti gli interessati di richiedere l'iscrizione all'albo e/o la partecipazione alla Consulta medesima. L'eventuale diniego dovrà essere motivato dal responsabile del Settore competente e tempestivamente comunicato ai richiedenti.
4. Decorsi non più di 60 (Sessanta) giorni dalla pubblicità di cui al precedente comma, i soggetti che abbiano richiesto di poter far parte della Consulta ed i soggetti di cui al precedente comma 2, sono convocati dal Sindaco per la seduta di insediamento della Consulta stessa. In detta seduta ogni soggetto comunica il nominativo di un proprio rappresentante ed i rappresentanti presenti procedono quindi alla nomina di un Presidente e di un Vice -- Presidente. Eventuali variazioni nelle cariche suindicate dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile del Settore competente alla tenuta dell'Albo comunale dell'associazionismo per i conseguenti adempimenti.
5. Successivamente alla costituzione, l'iscrizione e la partecipazione di nuovi soggetti alla Consulta possono avvenire o d'ufficio, nei casi di cui al precedente comma 2, oppure a seguito di apposita richiesta scritta su carta libera che viene esaminata secondo le procedure di cui al precedente articolo 3, al fine di valutarne l'ammissibilità ai sensi delle

vigenti disposizioni. I soggetti di cui al presente comma sono inseriti d'ufficio all'interno della Consulta ed automaticamente convocati nella prima seduta utile della stessa, purché la relativa richiesta sia pervenuta almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta medesima.

6. La Consulta può essere consultata dalla amministrazione comunale prima della adozione di provvedimenti riguardanti l'intera comunità locale o comunque di pubblica rilevanza. Qualora si tratti di provvedimenti riguardanti in misura prevalente interessi particolari di determinati gruppi della collettività, possono essere consultati anche solo singoli settori della Consulta competenti per materia.
7. In tutti i casi in cui occorra procedere, per espressa disposizione normativa, statutaria o regolamentare alla consultazione di categorie, gruppi o forme associative in generale, l'Amministrazione può effettuare detta consultazione avvalendosi della Consulta per l'Associazione, convocata a tale scopo dal rispettivo Presidente.
8. Al fine di adottare i pronunciamenti richiesti dall'Amministrazione comunale nonché di formulare proposte in materia di servizi pubblici all'Amministrazione stessa, la Consulta e le sue partizioni, attraverso i relativi rappresentanti, possono accedere alle specifiche informazioni ed ai relativi documenti in possesso dell'Amministrazione comunale facendone richiesta ai responsabili competenti nelle forme previste dal regolamento comunale sull'accesso. In mancanza di tale regolamento, la documentazione richiesta sarà resa disponibile ai richiedenti in un termine non superiore a trenta (30) giorni.

SEZIONE III

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Articolo 6 - Istanze e petizioni e proposte

1. Gli organismi associativi operanti nel territorio del Comune, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torre di Mosto, anche in forma collettiva, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono presentare istanze, petizioni e proposte secondo quanto previsto agli articoli da 57 a 59 del vigente Statuto comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate, a pena di inammissibilità, in forma scritta e possono essere redatte in carta libera.
3. Le istanze e le petizioni possono essere presentate, oltreché dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche dai residenti del Comune di Torre di Mosto che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono recare la firma, autenticata nei modi di legge, di tutti i proponenti.

Articolo 7 – Istanze

1. Le istanze devono essere rivolte a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi locali.
2. Alle istanze, il Sindaco deve dare risposta scritta entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento. Ove le istanze siano rivolte a promuovere interventi di una certa rilevanza comportanti approfondimenti tecnico - amministrativi complessi, tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di novanta (90) giorni dal loro ricevimento. Di tale circostanza sarà data informativa scritta direttamente agli istanti prima della scadenza del termine ordinario.

Articolo 8 – Petizioni

1. Le petizioni sono rivolte alla amministrazione comunale, da non meno di cento (100) aventi titolo, per sollecitare il proprio intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità .
2. Le petizioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dalla data della prima sottoscrizione.
3. Copia di tali petizioni deve essere trasmessa, a cura del Sindaco, ai capigruppo consiliari entro e non oltre dieci (10) giorni dalla loro presentazione.
4. Le petizioni devono essere esaminate dall'organo comunale competente nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla data della loro presentazione al protocollo comunale.
5. L'esame può concludersi con la assunzione da parte dell'organo competente di un provvedimento che accoglie in tutto o in parte quanto richiesto da ciascuna petizione, oppure di un motivato provvedimento di diniego di quanto richiesto.
6. Ove l'esame delle singole petizioni non avvenga entro il termine di cui al precedente comma 3, ogni consigliere comunale può avvalersi della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 58 dello Statuto comunale.
7. Copia delle petizioni e delle decisioni ad esse conseguenti assunte dall'organo comunale competente devono essere comunicate per iscritto ai firmatari entro e non oltre trenta (30) giorni dalla assunzione delle decisioni stesse.

Articolo 9 – Proposte

1. Le proposte consistono nella richiesta al Sindaco per la adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti le competenze ed i servizi propri del Comune.
2. Le proposte devono essere accompagnate, a cura dei proponenti, da una relazione che illustri le motivazioni e le finalità del/dei provvedimento/i amministrativo/i che i proponenti intendono promuovere e dal testo del/dei provvedimento/i amministrativo/i che l'organo comunale competente é chiamato, in caso di esito positivo, ad assumere.
3. Le proposte così formulate su appositi moduli vidimati dal servizio segreteria, devono essere corredate dalle firme, autenticate nei modi di legge prima della loro presentazione al Sindaco, di non meno del 20% (ventipercento) dei cittadini aventi diritto al voto e dalla indicazione dei rappresentanti dei proponenti.
4. Nei successivi trenta (30) giorni dal ricevimento, il Sindaco, dopo aver proceduto ad acquisire i pareri dei responsabili dei settori di competenza e del segretario comunale nonché l'attestazione della copertura finanziaria ove il provvedimento richiesto dalla proposta determini oneri di spesa a carico del bilancio Comunale, trasmette la proposta all'organo comunale competente.
5. L'organo competente ad assumere il provvedimento conseguente a ciascuna proposta è tenuto a sentire i rappresentanti dei proponenti entro un successivo termine massimo di trenta (30) giorni dalla trasmissione da parte del Sindaco della stessa.
6. Il procedimento amministrativo conseguente a ciascuna proposta, può essere concluso anche con la stipula di un accordo tra l'amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, accordo che determinerà il contenuto del provvedimento finale da parte del competente organo comunale. In quest'ultimo caso si applicano, per analogia, le forme e modalità previste all'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La stipula di tale accordo deve avvenire comunque entro e non oltre 60 (Sessanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente a ciascuna istanza da individuare nel giorno della sua acquisizione al protocollo comunale.

SEZIONE IV

REFERENDUM

Articolo 10 - Materie

1. Possono essere indetti referendum consultivi fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune inerenti le scelte dell'Amministrazione comunale in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita del Comune ed il suo sviluppo.
2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono essere indetti sulle materie elencate al comma 4 (ex-2) lettere a), b), c), d) e) ed f) dell'articolo 65 del vigente Statuto comunale.
3. Si intendono per materie di esclusiva competenza locale le materie relativamente alle quali è attribuita la competenza a deliberare al Consiglio od alla Giunta comunale o rientranti nella competenza del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, secondo la vigente normativa in materia

Articolo 11 - Soggetti promotori del Referendum

1. Possono essere soggetti promotori di referendum consultivo secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 65 dello Statuto comunale:
 - a) il 20% (Ventipercento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,
 - b) il Consiglio Comunale.
2. Il referendum consultivo obbligatorio previsto dal comma 3 dell'articolo 65 dello statuto comunale, è di esclusiva iniziativa del consiglio comunale.
3. In caso di referendum promosso con atto del consiglio comunale, non si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15. La indizione del Referendum promosso dal consiglio comunale avviene con Decreto del Sindaco emanato entro e non oltre dieci (10) giorni dalla avvenuta esecutività del provvedimento consiliare di promozione del Referendum stesso. Si osservano le disposizioni contenute nei successivi articoli 16, 17, 18 commi da 2 a 6 compresi, 19, 20 eccetto la parte del comma 7 relativa ai rappresentanti del Comitato promotore, 21, 22 e 23.

Articolo 12 - Comitato Promotore Referendum

1. In caso di referendum promosso dai cittadini elettori (articolo 11, comma 1 lettera b del regolamento), questo deve essere preceduto dalla costituzione di un Comitato Promotore che sarà composto da cittadini iscritti 'nelle liste elettorali del Comune.
2. Il Comitato promotore deve essere composto da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 15 persone iscritte nelle liste elettorali del Comune.

Articolo 13 - Promozione di Referendum

1. La proposta di referendum promosso dal Comitato di cui al precedente articolo 12, deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intellegibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum preceduta da una sintetica motivazione.

2. La domanda può essere formulata prospettando la scelta tra un massimo di tre opzioni oppure prospettando la risposta alternativa tra "sì" e "no». Ogni opzione deve essere contenuta in appositi distinti rettangoli riportati nella scheda elettorale.
3. La richiesta referendaria, contenuta su moduli forniti dal Comune, deve essere sottoscritta dal Comitato stesso con forme autenticate nei modi di legge e corredata dai certificati elettorali degli interessati.
4. Il Comitato Promotore una volta formulato e sottoscritto il quesito referendario ne deposita il testo presso l'ufficio elettorale comunale ed è acquisito immediatamente al protocollo del Comune.
5. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario in rapporto alle Leggi ed allo Statuto, è demandato al Segretario comunale il quale potrà farsi assistere a tal fine, dal Difensore Civico Regionale o dal Difensore Civico Provinciale o da altri esperti in materia che provvederà egli stesso ad interpellare.
6. Il giudizio di ammissibilità dovrà in ogni caso essere emesso dal Segretario Comunale, con nota raccomandata AR ai membri del Comitato promotore, entro il termine di 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta referendaria, salvo interruzione del termine per eventuali richieste di integrazioni del quesito che il Segretario avesse ad inoltrare al Comitato promotore stesso.
7. Dalla data della dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, il Comitato Promotore ha tempo sessanta (60) giorni per la raccolta delle firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8. Il quesito referendario non può contenere elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, origini geografiche, lingua, religione, opinioni politiche.

Articolo 14 - Raccolta firme

1. Accertata la ammissibilità del quesito referendario, il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme necessarie allo svolgimento del referendum devono essere autenticate nei modi di legge.
2. La raccolta delle firme deve avvenire su moduli predisposti a cura e spese dei promotori e vidimati dal responsabile del Segretario comunale.
3. Sui moduli deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo del quesito referendario e la sua sintetica motivazione .
4. L'elettore appone la propria firma sui moduli summenzionati accanto all'indicazione relativa al nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza.
5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve recare l'indicazione del numero di firme contenute. La certificazione elettorale può effettuarsi collettivamente in calce a ciascun modulo.

Articolo 15 - Verifica delle firme

1. La richiesta referendaria deve ottenere firme valide di cittadini elettorali del Comune in numero almeno pari al 20% (Venti per cento) degli iscritti alle liste elettorali comunali, a pena di decadenza.
2. Il Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale verifica, alla presenza di un rappresentante dei Comitati promotori, il numero e la regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti

entro **20 (venti)** giorni dalla presentazione dei moduli sottoscritti, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dal termine della raccolta delle sottoscrizioni medesime. Detto organo decide in merito con atto definitivo.

Articolo 16 – Indizione

1. Il giudizio positivo delle sottoscrizioni previsto al precedente articolo viene trasmesso nei successivi cinque (5) giorni al Sindaco che provvede a convocare il consiglio per l'indizione del Referendum entro i successivi 30 giorni.
2. In tale sede, il Consiglio può esprimersi nel senso del venir meno dell'interesse sostanziale all'espletamento del referendum procedendo alla revoca, modifica o adozione del/dei provvedimento/i in conformità al quesito referendario ovvero formuli indirizzi in tal senso agli organi competenti.
3. La consultazione referendaria deve avere luogo in unica giornata festiva entro il 60° giorno successivo alla data di adozione della delibera consiliare della sua indizione.
4. Non può essere svolta più di una consultazione referendaria in un anno solare e comunque non possono essere indetti più di tre (3) referendum consultivi contemporaneamente.
5. Tutte le attività ed operazioni relative a consultazioni referendarie di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 sono sospese nel periodo ricompreso tra la data di indizione di altre consultazioni elettorali o referendarie fino al sessantesimo (60°) giorno successivo allo svolgimento delle consultazioni medesime nonché nel periodo ricompreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre di ciascun anno.
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale ogni attività ed operazione relativa a consultazioni referendarie è sospesa e la nuova data deve essere fissata entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione degli eletti.
7. Qualora, successivamente alla richiesta di referendum, vengano presentate altre richieste relative al medesimo od ai medesimi oggetti, prima che sia avvenuta la verifica di ammissibilità, il Sindaco trasmette al segretario comunale, per valutare, con i Comitati promotori, l'eventuale unificazione delle richieste riguardanti identici oggetti in un unico quesito. Qualora non si arrivi ad un accordo con i Comitati promotori interessati, il segretario comunale può procedere d'ufficio alla riformulazione dei quesiti.

Articolo 17 – Pubblicità

1. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento della consultazione referendaria attraverso i mezzi propri, quali il sito web comunale, gli spazi solitamente destinati a pubblicizzare la convocazione delle sedute del consiglio comunale nonché mediante manifesti da affiggersi almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento della consultazione stessa. In particolare, con idonee forme di pubblicità, dovranno essere indicate agli elettori le sedi presso cui dovranno recarsi a votare.

Articolo 18 – Propaganda

1. Il Comitato promotore ed i gruppi o partiti politici rappresentati in Consiglio, possono richiedere l'uso gratuito di locali pubblici comunali appositamente individuati dalla Giunta, per la propaganda delle proprie tesi.
2. Alla propaganda mediante affissione di manifesti è destinato un numero di spazi almeno pari ad un quarto di quelli utilizzati per la propaganda delle consultazioni elettorali amministrative

locali.

3. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati.
4. La Giunta comunale procede prima del termine di cui al successivo comma 5, alla assegnazione degli spazi referendari ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale che ne facciano richiesta ed al Comitato promotore assicurando un'equa ripartizione degli stessi tra i richiedenti.
5. La propaganda è consentita dal trentesimo (30°) giorno antecedente a quello della votazione fino alle 48 ore precedenti la votazione medesima.
6. Al riguardo si applica ove possibile la vigente normativa in materia di propaganda elettorale.

Articolo 19 – Sedi

1. La Giunta comunale individua la o le sedi in cui far svolgere le operazioni elettorali ponendo attenzione al contenimento della spesa, privilegiando cioè le sedi pubbliche, quali centri civici, scuole, locali di proprietà comunale, in cui accorpare i seggi elettorali solitamente impiegati per le consultazioni politico -- amministrative.
2. Ogni seggio è composto da tre cittadini elettori di cui uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di scrutatori. I componenti sono nominati dal Sindaco, scelti dalla Commissione elettorale comunale, fra gli appartenenti all'albo comunale degli scrutatori.
3. Uno dei due scrutatori, non presidenti, svolge anche le funzioni di segretario di seggio.
4. Il compenso dovuto ai suddetti componenti è stabilito dalla Giunta comunale in misura forfettaria.

Articolo 20 -- Svolgimento delle operazioni di voto.

1. Le operazioni di voto si svolgono in unica giornata festiva.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi è stabilito nel decreto sindacale di indizione della consultazione referendaria rispettando il limite temporale stabilito dal comma 6 lettera a) dell'articolo 65 del vigente statuto comunale
3. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
4. Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con apposita matita fornita all'elettore da un componente di seggio , un segno sulla risposta prescelta o comunque sul rettangolo che la contiene.
5. Lo scrutinio avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
6. Delle operazioni svolte presso i seggi elettorali viene redatto a cura del segretario di ciascuno di essi apposito verbale sottoscritto dai componenti del seggio e trasmessi, ad avvenuta chiusura, al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.
7. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere e presentare eventuali contestazioni i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici rappresentati in consiglio comunale ed i rappresentanti del Comitato promotore. Detti rappresentanti possono altresì assistere alle operazioni presso l'Ufficio comunale per il referendum.

Articolo 21 - Ufficio per il Referendum

1. All'atto della indizione del Referendum viene costituito, presso la Segreteria Comunale,

l'ufficio comunale per il Referendum composto dal Segretario Generale e dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.

Articolo 22 - Verifica dei risultati

1. L'Ufficio comunale per il Referendum procede, sulla base dei verbali trasmessi da tutti i seggi elettorali, entro 48 ore alla verifica dei risultati elettorali.
2. L'Ufficio comunale per il Referendum procede altresì alla decisione in merito ai reclami ed alle contestazioni intervenute nelle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Delle operazioni di cui al presente articolo viene redatto apposito verbale che, firmato da tutti i membri dell'Ufficio comunale per il Referendum, viene trasmesso nelle successive 24 ore al Sindaco che, con proprio atto, procede lo stesso giorno alla proclamazione dei risultati.

Articolo 23 – Validità

1. Il Referendum è considerato valido ove ad esso abbiano partecipato la metà più uno del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo l'ultima revisione elettorale.
2. In caso di validità, entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale viene convocato dal Sindaco per esaminare i risultati del referendum consultivo e adottare i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dal consiglio comunale con adeguate motivazioni e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti ad esso assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei componenti medesimi.

Articolo 24 - Rinvio.

1. Per quanto non previsto nella Sezione IV[^] del presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di consultazioni referendarie ed elettorali in quanto compatibili.

Articolo 25 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 77, comma 4 del vigente Statuto comunale, il presente regolamento diventa esecutivo dopo la avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio comunale della delibera consiliare che lo approva.

Articolo 26 - Pubblicità del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del vigente Statuto comunale il presente Regolamento viene pubblicato nella Sezione Regolamenti del sito web del Comune di Torre di Mosto e sottoposto ad ogni altra forma di pubblicità che ne consenta l'effettiva conoscenza a tutti i cittadini.